



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0417/2013

29.11.2013

RACCOMANDAZIONE

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco
(14165/2013 – C7-0415/2013 – 2013/0315(NLE))

Commissione per la pesca

Relatore: Carmen Fraga Estévez

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	7
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	12
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	16
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	20

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (14165/2013 – C7-0415/2013 – 2013/0315(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (14165/2013),
 - visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il regno del Marocco (14162/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0415/2013),
 - vista la sua risoluzione del 14 dicembre sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco¹,
 - vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sul futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco²,
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0417/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. ricorda il diritto del Parlamento europeo di essere informato in modo puntuale e completo sull'applicazione del protocollo e sui suoi risultati e ribadisce pertanto la necessità di facilitare la partecipazione in qualità di osservatori dei rappresentanti del Parlamento europeo alle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo sulla pesca; chiede inoltre che venga trasmessa al Parlamento la documentazione sugli orientamenti, sugli obiettivi e sugli indicatori relativi al capitolo sul sostegno alla politica settoriale della pesca in Marocco, così come tutte le informazioni necessarie ai fini di un adeguato monitoraggio degli aspetti figuranti all'articolo 6 del protocollo, compresa la relazione finale che il Marocco è tenuto a presentare sull'attuazione del programma di

¹ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 155.

² GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 8.

sostegno settoriale; ribadisce altresì la richiesta che la Commissione presenti al Parlamento europeo una relazione completa sui risultati e sul funzionamento del protocollo in vigore, prima di avviare i negoziati su un nuovo protocollo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.

MOTIVAZIONE

Dopo il rifiuto del Parlamento europeo, lo scorso dicembre, di approvare la proroga di un anno del protocollo di pesca con il Regno del Marocco, che terminava il 27 febbraio 2012, la Commissione ha avviato i negoziati per la firma di un nuovo protocollo, che è quello che si presenta per l'approvazione. Entrambe le parti hanno condotto i negoziati tenendo ben presente quanto accaduto nel Parlamento europeo, e hanno convenuto che il nuovo testo dovesse tentare di dare una risposta alle critiche e alle linee guida illustrate nella **relazione** della commissione per la pesca nonché nella **risoluzione** approvata parallelamente, che **chiedeva garanzie di benefici reciproci e prove di un suo fondamento sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale.**

La relazione della commissione per la pesca che ha dato luogo al voto negativo è stata **particolarmente critica su tre aspetti: l'aspetto economico**, in cui si evidenziavano i bassi indici del rapporto costi-benefici dato lo scarso utilizzo delle possibilità di pesca; **l'aspetto ambientale** e, a giudizio del relatore, **la scarsa incidenza della contropartita finanziaria sul settore della pesca marocchino.** Il relatore si è basato sulla **valutazione ex post** commissionata dalla Commissione, **la cui metodologia era già stata messa in discussione dal settore della pesca, dagli Stati membri interessati e dalla stessa Commissione.** **Particolarmente critiche sono state le autorità marocchine, che l'hanno contestata in base alle seguenti argomentazioni:**

- **la relazione di valutazione ha tenuto conto solo dei primi due anni e mezzo di vigenza del protocollo**, ragion per cui i dati di utilizzo non possono darsi per validi;

- **le conclusioni sullo stato delle risorse della pesca non erano reali**, essendo state utilizzate solo le valutazioni effettuate dal COPACE nel 2007, basate tra l'altro su **dati del 2005**, il che ha reso invisibili i progressi compiuti nel recupero degli stock. **Inoltre, non si è tenuto conto dei lavori della commissione scientifica mista UE-Marocco;**

- **gli investimenti nel settore della pesca e nelle zone costiere erano proseguiti a un ottimo ritmo sebbene** il Marocco avesse riconosciuto che, **nei primi due anni di vigenza del protocollo**, l'utilizzo dei fondi dell'UE **aveva subito ritardi:** i primi anni, infatti, rispondevano fundamentalmente agli obiettivi di adattamento e pianificazione rispetto alle **esigenze dell'UE**, tra l'altro molto **poco flessibili.** Tale rigidità che, secondo il Marocco, ostacolava la dinamicità negli investimenti della contropartita finanziaria, è stata successivamente **contrastata dal Marocco, che ha vincolato la matrice settoriale alla sua strategia interna denominata Halieutis**, e gli atti della **commissione mista della fine del 2011 già riflettevano un livello di impegni pari al 90% rispetto ai crediti esistenti e previsioni di pagamento per la fine dell'anno dell'ordine dell'81%**, informazioni non considerate nella relazione di valutazione.

Inoltre, **in discussioni precedenti sono state sollevate questioni giuridiche relative al Sahara occidentale.** In tal senso, il relatore non può che avallare **la posizione adottata dal relatore della relazione precedente, il deputato Carl Haglund, che ha deciso di non esaminare tale questione in quanto esula dal contenuto del protocollo di pesca,** analogamente all'accordo tra l'UE e il Regno del Marocco (recentemente approvato) sulle

misure di liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli e della pesca¹. Occorre in ogni caso ricordare che il Parlamento europeo, su richiesta di varie commissioni, ha commissionato negli ultimi anni una serie di relazioni sul tema al servizio giuridico, che ha riconfermato la legittimità di tali accordi.

Analisi della nuova proposta

Il nuovo protocollo non contempla l'applicazione provvisoria; di conseguenza, l'attività può riprendere solo dopo l'eventuale approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Partendo dal presupposto che il contenuto del protocollo può essere consultato nel testo e nelle schede tecniche allegate relative a ciascuna categoria, il relatore si limita, in questa sede, a effettuare una breve analisi valutativa. Ciononostante, il quadro seguente riassume gli aspetti più rilevanti per ogni categoria di pesca.

1. - Possibilità di pesca: Le categorie di pesca sono le stesse del protocollo precedente e, anche se il numero di imbarcazioni si riduce da 137 a 126, le possibilità di pesca aumentano del 33% circa, fondamentalmente a causa dell'incremento per la categoria della pesca pelagica industriale (da 60 000 a 80 000 tonnellate). La maggiore riduzione riguarda le categorie 3 (da 20 a 10 imbarcazioni) e 4, la più sottoutilizzata, dove le 22 imbarcazioni precedenti si riducono a 16. **Il relatore ritiene positivi tali adattamenti, che meglio si adeguano ai livelli di utilizzo reali.**

2.- Misure tecniche: Le zone di pesca sono state modificate affinché potessero meglio adattarsi alle necessità delle flotte e consentire il rispetto di determinati requisiti imposti dal Marocco. Così, l'ampliamento delle zone per le categorie 1 e 2 riflette la richiesta del settore di includere il porto di Mohamedia che, oltre a essere un importante porto di rifugio, dispone di infrastrutture per gli sbarchi.

Quanto ai **limiti di capacità**, nonostante si aumenti di 4 il numero di **pescherecci** autorizzati **con reti da traino pelagiche** di maggiore capacità, si fissa in **cambio un limite di 7 765 GT** (oggetto di molte contestazioni da parte della flotta). **Nella categoria 4, il limite precedente a 275 GT è stata una delle cause del suo sottoutilizzo**, rendendo difficoltose le operazioni oltre l'isobata di 200 metri. **Attualmente i limiti si adattano ai due tipi di imbarcazioni che utilizzano tale categoria**, con una distinzione tra pescherecci con palangari e **pescherecci con reti da traino, che si riducono da 11 a 5**. Oltre alla riduzione relativa all'obbligo di sbarco, **il relatore ritiene che occorra risolvere la maggior parte dei problemi sorti in questa categoria.**

Quanto all'**imbarco di marinai**, la principale novità riguarda l'**obbligatorietà di sceglierli da un elenco chiuso proposto dal Marocco** (il che ha suscitato alcune critiche) composto da diplomati delle scuole di formazione marittima. In generale, **gli obblighi di imbarco si fissano al rialzo**, con un massimo nelle **imbarcazioni di capacità maggiore della categoria 6**, dove il numero di marinai marocchini si moltiplica per due e passa **da 8 a 16**.

¹ GU L 241 del 7.9.2012, pag. 4.

Categorie di pesca	COM(2013)0648	Protocollo 2007-2011
Categoria 1. Pesca artigianale al nord. Pelagici. Reti da circuizione.	Pescherecci autorizzati: 20 Sbarco obbligatorio: 30 % delle catture Imbarco di marinai: 3/peschereccio	Pescherecci autorizzati: 20 Sbarco obbligatorio: Progressivo (dal 25% circa al 50% circa il quarto e ultimo anno) Imbarco di marinai: 2/peschereccio
Categoria 2. Pesca artigianale al nord. Palangaro di fondo.	Pescherecci autorizzati: 35 Sbarco volontario Imbarco di marinai: < 100 GT: volontari ≥100 GT: 1 per peschereccio	Pescherecci autorizzati: 30 Sbarco volontario. Imbarco di marinai: su base volontaria
Categoria 3. Pesca artigianale al sud	Pescherecci autorizzati: 10 Sbarco volontario Imbarco di marinai: 2/peschereccio	Pescherecci autorizzati: 20 Pescherecci Sbarco volontario Imbarco di marinai: 2/peschereccio
Categoria 4. Pesca demersale Reti da traino e palangari	Pescherecci autorizzati: 16 Sbarco: 30% Imbarco di marinai: Tra 4 e 7 a) Pescherecci con reti da traino: 7 per peschereccio b) Pescherecci con palangari: 4 per peschereccio	Pescherecci autorizzati: 22 (Massimo 11 pescherecci con reti da traino/anno) Sbarco: 50% Imbarco di marinai marocchini: 8 per peschereccio
Categoria 5. Pesca del tonno. Canne e lenze trainate	Pescherecci autorizzati: 27 Sbarco: 25% delle catture Imbarco di marinai: 3/peschereccio	Pescherecci autorizzati: 27 Sbarco: una parte non specificata Imbarco di marinai: 3/peschereccio
Categoria 6 Pesca pelagica industriale	Pescherecci autorizzati: 18 Sbarco: 25% Imbarco di marinai: da 2 a 16	Pescherecci autorizzati: 18 Sbarco: 25% Imbarco di marinai: max. 8 .

A differenza di altri protocolli, dove la **clausola relativa al rispetto dei diritti umani figura** negli articoli concernenti le condizioni per la sospensione, qui la clausola già figura **all'articolo 1**, con un riferimento all'articolo 2 dell'accordo di partenariato sul rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali. **Qualunque violazione da parte del Marocco potrà comportare, conformemente all'articolo 8, la sospensione del protocollo in linea con quanto richiesto anche dal Parlamento europeo.**

Aspetti finanziari

I quadri seguenti forniscono i dati più rilevanti, tra cui la riduzione della **contropartita finanziaria** da 36,1 milioni di EUR a **30 milioni di EUR annuali**, il che comporta una **riduzione del 17% del bilancio dell'UE**. L'aspetto di maggior rilievo riguarda il **contributo a carico degli armatori che si incrementa del 200% circa con un aumento**, forse eccessivo, per il segmento dei congelatori da traino adibiti alla pesca pelagica, il cui canone **aumenta del 400%**.

Il sostegno alla politica settoriale (articolo 6) è un altro capitolo che è stato **ampiamente rafforzato, in linea con le richieste del Parlamento europeo**. Le azioni finanziate a titolo del protocollo risultano formalmente integrate nella strategia *Halieutis*. Il **Marocco, inoltre, deve giustificare la sua scelta dei progetti dal punto di vista delle loro ripercussioni economiche, sociali e occupazionali**, come pure dell'impatto della sua **distribuzione geografica**. Qualora le motivazioni del Marocco relative all'**esecuzione** non fossero pienamente soddisfacenti, l'**UE non effettuerà alcun pagamento**.

	Protocollo 2007-2011	COM(2013)0648	Variazione
1. Compensazione finanziaria per l'accesso alle risorse	22.600.000 €	16.000.000 €	-29%
2. Politica settoriale	13.500.000 €	14.000.000 €	4%
3. Contropartita armatori (canoni)	3.400.000 €	10.000.000 €	194%
4. Costo complessivo protocollo /anno	39.500.000 €	40.000.000 €	1%
5. Costi a carico del bilancio dell'UE	36.100.000 €	30.000.000 €	- 17%
6. Costo accordo commerciale (1+3)	26.000.000 €	26.000.000 €	0%
7. Partecipazione UE/armatori al costo complessivo del protocollo (%)	91/9	75/25	
8. Partecipazione UE/armatori per l'accesso alle risorse (%)	87/13	62/38	

CANONI	Protocollo 2007-2011	COM(2013)0648	Variazione
Pesca artigianale al nord con reti da circuizione	65€/GT	75€/GT	+15%
Pesca artigianale al nord	60€/GT	67€/GT	+12%
Pesca artigianale al sud	60€/GT	67€/GT	+12%
Pesca demersale	53€/GT	60€/GT	+13%
Pesca del tonno	25€/ton	35€/ton.	+40%
Pesca con reti da traino pelagica	20€/t	Congel. 100€/t/mese	+400%
		Fresco 35€/t/mese	+75%

Sostenibilità e controllo: la strategia *Halieutis*

Essendo una delle maggiori preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, entrambe le parti hanno tenuto ben presente che la fissazione delle eccedenze e delle possibilità di pesca avrebbe dovuto rispettare rigidi criteri di sostenibilità e, secondo i pareri espressi, la risposta marocchina è stata eccellente. Inoltre, le autorità marocchine hanno fornito al relatore i dati della flotta e delle catture, unitamente a una sintesi della strategia *Halieutis* e dell'associazione dell'Istituto nazionale per la ricerca alieutica (**INRH, Institut National de Recherche Halieutique**) per tutte le decisioni relative alla gestione della pesca.

Ai negoziati hanno partecipato sia gli scienziati dell'UE sia gli scienziati dell'INRH, che è **stato sistematicamente consultato per ogni proposta presentata** dalla Commissione; il risultato è stato che il **Marocco ha respinto una quota maggiore di specie pelagiche**, nonché possibilità di pesca di **molluschi e cefalopodi data l'assenza di eccedenze**. Tuttavia, non ha ancora possibilità di pesca nel Mediterraneo. **Per la prima volta in un protocollo** si gettano le basi per una **cooperazione scientifica rafforzata**, giungendo a un compromesso

per la creazione di un sistema di scambio elettronico di informazioni, tra cui i dati delle catture e le posizioni dei VMS.

Conclusioni

Sebbene restino da affrontare alcuni aspetti che il settore spera di modificare in seno alle commissioni miste, il relatore riconosce che il nuovo protocollo **contiene miglioramenti** di grande portata, e sottolinea **lo sforzo compiuto per rispondere alle preoccupazioni del Parlamento europeo**.

Di conseguenza, il relatore ritiene di dover **raccomandare l'approvazione del protocollo**, ritenendo che ciò possa consentire una ripresa delle relazioni di pesca con il Marocco **su basi nuove, molto più in linea con le richieste del Parlamento europeo sia dal punto di vista economico e finanziario sia della sostenibilità sociale e ambientale**.

5.11.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti (COM (2013)0648 - C7 - 2013/0315(NLE))

Relatore: Cristian Dan Preda

BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo di partenariato nel settore della pesca, concluso tra l'Unione europea e il Marocco nel febbraio 2007, è particolarmente importante sotto parecchi aspetti. In primo luogo, per la sua rilevanza economica: tale accordo costituisce il secondo dei più importanti accordi di pesca conclusi dall'UE con un paese in via di sviluppo, dopo l'accordo di pesca con la Mauritania, e rappresenta all'incirca un quarto della dotazione di bilancio della DG MARE per gli accordi di pesca bilaterali. Oltre a ciò, l'accordo in oggetto è stato concluso tra due parti che condividono frontiere comuni e hanno deciso di consolidare le relazioni politiche e procedere verso una progressiva integrazione delle loro economie. L'accordo di associazione, entrato in vigore nel 2000, e lo status avanzato concesso nel 2008 al Marocco dimostrano la volontà di entrambe le parti hanno nell'approfondire ulteriormente le loro relazioni bilaterali.

Le disposizioni tecniche e finanziarie applicabili ai pescherecci dell'UE, come pure la contropartita finanziaria a norma dell'accordo, rientrano nel protocollo allegato all'accordo stesso. Il protocollo precedente è scaduto il 27 febbraio 2011. Il protocollo che avrebbe dovuto far seguito, applicato in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011, non ha ottenuto l'approvazione del Parlamento poiché, a parere di quest'ultimo, esso presentava un rapporto costi-benefici insufficiente, non garantiva la sostenibilità degli stock sfruttati e non rispettava il diritto internazionale, non essendo comprovato che le popolazioni locali beneficiassero delle ripercussioni economiche e sociali da esso derivanti.

Mandato dal Consiglio, la Commissione europea avvia negoziati con il Regno del Marocco per il rinnovo del suddetto protocollo. Dopo 6 cicli di difficili negoziati un progetto di nuovo protocollo è siglato il 24 luglio 2013.

Il relatore plaude alla nuova proposta, che risponde in larga parte alle critiche espresse dal Parlamento in merito al precedente testo.

1. Il rapporto costi-benefici del nuovo protocollo risulta drasticamente migliorato, poiché le possibilità di pesca sono aumentate rispetto al protocollo precedente, nel contempo, è ridotto il contributo finanziario dell'Unione.

La contropartita finanziaria di 30 milioni di euro consente ai pescherecci dell'UE di ottenere un massimo di 126 licenze nelle categorie della pesca artigianale, della pesca demersale e della pesca del tonno. Inoltre, essa consente 80 000 tonnellate di catture per la pesca pelagica industriale. Quasi la metà della contropartita finanziaria, ovverosia 14 milioni di euro, sarà assegnata allo sviluppo del settore della pesca in Marocco, più specificamente al programma Halieutis, teso a rafforzare la sostenibilità, il rendimento e la competitività del predetto settore economico nel periodo 2010-2020.

2. Il principio della sostenibilità diviene condizione essenziale delle attività di pesca. Al fine di difendere le rispettive posizioni nel corso dei negoziati, entrambe le parti hanno tenuto completamente conto delle relazioni scientifiche sullo stato degli stock ittici e sulla loro probabile evoluzione durante i primi anni di applicazione dell'accordo, come pure sulla valutazione del livello di utilizzo delle possibilità di pesca previste nel precedente protocollo. Per un miglior controllo delle quantità catturate dai pescherecci dell'UE, il protocollo dispone missioni congiunte, l'imbarco di ispettori a bordo dei pescherecci dell'Unione e il potenziamento del sistema di controllo via satellite.

3. Il Marocco è tenuto a fornire relazioni periodiche e dettagliate sull'utilizzo della contropartita finanziaria per lo sviluppo del settore della pesca, anche con riguardo alle ripercussioni economiche e sociali per le popolazioni locali su base geografica (articolo 6). Sebbene nel precedente testo figurasse una disposizione simile, essa è adesso notevolmente rafforzata dai requisiti in materia di relazioni a tre livelli: stati di avanzamento e relazioni conclusive per i singoli progetti, come pure una relazione finale per l'attuazione del sostegno settoriale a norma del protocollo. L'UE, rappresentata nella commissione mista, otterrà così un considerevole controllo sul modo in cui è utilizzato il sostegno settoriale e la misura in cui esso reca beneficio alle popolazioni locali. Il fatto che il pagamento della contropartita finanziaria da parte dell'UE sia effettuato a rate e sia condizionato dall'analisi dei risultati ottenuti rafforza questo elemento.

Sono inoltre state migliorate le disposizioni sull'occupazione obbligatoria di pescatori marocchini, in modo da far sì che, a bordo dei pescherecci dell'UE, lavori un maggior numero di essi.

Da ultimo, ma non meno importante, il nuovo testo va incontro alle preoccupazioni del Parlamento in merito al rispetto dei diritti umani. Nell'articolo 1 del protocollo, che riguarda i principi generali e si applica, pertanto, all'intero testo, è inserito un riferimento al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, quale previsto agli articoli 1 e 2 dell'accordo di associazione con il Marocco. Detto articolo, in combinato disposto con l'articolo 8 che istituisce un meccanismo di sospensione, consente la sospensione dell'accordo in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici.

È desiderio del relatore evidenziare che l'approvazione del protocollo in esame rafforzerà il partenariato con questo paese e concorrerà allo sviluppo delle popolazioni locali, anche al sud.

Nel nostro vicinato, il Marocco è il primo paese al quale sia stato concesso, 5 anni fa, uno status avanzato; sono in corso negoziati per un accordo di libero scambio globale e approfondito con il Marocco e il paese resta uno dei nostri più stretti alleati in una regione tumultuosa. Il protocollo in oggetto offre inoltre eccellenti possibilità per lo sviluppo di un settore cruciale nell'economia del Marocco. Dovremmo cogliere quest'opportunità per lavorare in modo costruttivo con i nostri partner marocchini, al fine di promuovere i nostri obiettivi e valori condivisi.

Per tutti questi motivi, il relatore raccomanda al Parlamento di dare la sua approvazione alla conclusione del protocollo.

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.

La commissione per lo sviluppo ritiene che la Commissione debba tenere debitamente conto dei seguenti aspetti in sede di attuazione del protocollo:

- a) il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali nonché necessità di sospendere l'applicazione del protocollo in caso di violazione, così come previsto dall'articolo 8 del presente protocollo;
- b) l'importanza della trasmissione al Parlamento e al Consiglio delle relazioni annuali sull'utilizzo della dotazione settoriale, in modo da favorire la trasparenza e garantire che detta dotazione aggiuntiva volta a sostenere la politica settoriale della pesca sia effettivamente utilizzata per tale finalità e che il presente protocollo abbia una reale incidenza a livello economico e sociale sulle popolazioni locali.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	5.11.2013
Esito della votazione finale	+ : 15 - : 11 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Corina Crețu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Eduard Kukan, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Iratxe García Pérez, María Muñoz De Urquiza, Bogusław Sonik

18.11.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti (COM(2013)0648 – C7-XXXX/XXXX – 2013/0315(NLE))

Relatore per parere: François Alfonsi

BREVE MOTIVAZIONE

Sulla base dell'autorizzazione conferitale dal Consiglio, la Commissione europea ha avviato negoziati con il Regno del Marocco per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 24 luglio 2013. Il nuovo protocollo copre un periodo di 4 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è di offrire possibilità di pesca per le navi dell'Unione europea nelle acque del Regno del Marocco entro i limiti dei quantitativi residui disponibili.

A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo ha la facoltà di dare o negare la sua approvazione.

Un protocollo precedente, applicato in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011, non ha ottenuto l'approvazione del Parlamento.

Il nuovo protocollo prevede un contributo finanziario totale di 120 584 000 EUR per l'intero periodo, 120 000 000 EUR dei quali (per l'intero periodo) destinati alla conservazione e gestione delle risorse naturali. La contropartita finanziaria annua, pari a 30 000 000 EUR, si basa su: a) un importo di 16 000 000 EUR per l'accesso alla risorsa e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca del Regno del Marocco pari a 14 000 000 EUR. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente alle esigenze del Regno del Marocco in materia di lotta contro la pesca illegale.

Per quanto concerne il contenuto, le caratteristiche dell'accordo sono le seguenti:

Natura della spesa	2014	2015	2016	2017	Totale in EUR
Stanziamenti operativi	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Spese amministrative	131 000	131 000	131 000	191 000	584 000
TOTALE	30 131 000	30 131 000	30 131 000	30 191 000	120 584 000

Il relatore ritiene che il protocollo in questione sia estremamente problematico per diverse ragioni, collegate a:

- seri dubbi sul rapporto costi-benefici dell'accordo.

Il precedente protocollo in vigore presentava un rapporto costi-benefici insufficiente in ragione dello scarso utilizzo delle possibilità di pesca negoziate. Secondo una valutazione effettuata per conto della Commissione europea, i costi relativi all'accordo parevano molto alti per quanto attiene alle possibilità di pesca effettivamente utilizzate. Il fatturato stimato delle flotte europee ammontava a 30,2 milioni di EUR, vale a dire solo 0,83 EUR per ogni euro investito dall'Unione europea. Prendendo in considerazione unicamente l'indicatore di ricchezza prodotta dagli armatori europei soggetti all'accordo (valore aggiunto diretto e indiretto per l'Unione europea), emergeva un rapporto costi-benefici ancora più sfavorevole per gli investimenti dell'Unione: 0,65 EUR di valore aggiunto generato per ogni euro investito. Queste cifre sono nettamente inferiori al livello degli indicatori corrispondente per altri accordi nel settore della pesca.

Le cifre mostrano chiaramente l'inefficacia dell'accordo dal punto di vista finanziario. Nella relazione di valutazione si conclude che, in termini di redditività economica, questo accordo è il meno riuscito di tutti gli accordi bilaterali di partenariato nel settore della pesca.

Purtroppo, la Commissione non ha prodotto prove convincenti che dimostrassero un aumento del rapporto costi-benefici da parte del nuovo accordo.

- Dubbi circa l'adesione al principio secondo cui è opportuno pescare solo gli stock eccedenti.

L'accordo suscita inoltre motivi di preoccupazione ecologica. Degli 11 stock demersali pescati nelle acque marocchine, cinque sono eccessivamente sfruttati (nasello europeo, pagello bastardo, polpo, calamaro, gambero rosa), quattro sono pienamente sfruttati (pagro, dentice occhione, orata, pesce burro), mentre non è stato possibile analizzare sufficientemente due stock a causa della mancanza di dati (nasello, calamaro). L'esaurimento quasi totale di questi stock porta a chiedersi se il principio secondo cui le navi europee devono pescare solo gli stock eccedenti sia rispettato.

Ancora una volta non è chiaro come il nuovo accordo vada ad affrontare tali questioni. È inoltre degno di nota il fatto che la Commissione dichiari che il nuovo accordo prenderà in

considerazione la questione relativa alla pesca eccessiva, sebbene non esista alcuna valutazione scientifica recente circa la situazione degli stock nelle acque marocchine.

- L'accordo non tiene per niente conto della questione concernente il Sahara occidentale.

Oltre alle summenzionate lacune economiche, ecologiche, ambientali e di altro genere del protocollo, vi sono seri problemi giuridici per quanto riguarda il Sahara occidentale, un territorio occupato dal Marocco. Nel caso del protocollo in parola, si tratta di capire se l'accordo vada o meno a diretto vantaggio della popolazione del Sahara occidentale, come richiesto dal Servizio giuridico del Parlamento europeo. La documentazione pertinente riguardante il protocollo non chiarisce la delicata questione e pare che la Commissione europea non abbia mai cercato il contributo né l'approvazione della popolazione sahraui per pescare nelle loro acque.

Un altro punto degno di nota è costituito dal fatto che il Marocco si sia astenuto dal dichiarare le acque antistanti al Sahara occidentale una zona economica esclusiva. Dal punto di vista strettamente giuridico, ciò significa che l'UE paga il Marocco per pescare in acque internazionali.

Per concludere, il relatore ritiene che l'accordo nella sua forma attuale sia molto discutibile, in termini di efficienza ed efficacia, ma anche sotto il profilo della regolarità.

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	14.11.2013
Esito della votazione finale	+ : 23 - : 9 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz
Supplenti presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Basset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	27.11.2013
Esito della votazione finale	+ : 13 - : 8 0 : 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzo Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Luis Manuel Capoulas Santos, Jean Louis Cottigny, Jim Higgins, Jens Nilsson
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	María Auxiliadora Correa Zamora, Salvador Garriga Polledo, Francisco José Millán Mon, Younous Omarjee, Ivo Vajgl, Luis Yáñez-Barnuevo García